



## **UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA**

ENTE ASSISTENZIALE RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO  
con D.M. n. 559/C.11976.12000a (121) – del 18 giugno 1998

Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale  
n. 56 - Legge 383 del 7 dicembre 2000



Codice fiscale 92018600699

Partita Iva 01957650698

## **COMITATO PROVINCIALE UNPLI CHIETI**

---

## **“STATUTO”**

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 04 dicembre 2005

# STATUTO UNPLI CHIETI

## Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. IL COMITATO PROVINCIALE UNPLI DI CHIETI, costituito con scrittura privata autenticata in data 23 Agosto 1999 davanti al Dott. Elio Giannetti, Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di pace di Lama dei Peligni (Chieti), svolge la sua attività nel territorio della Provincia di Chieti per una durata illimitata.
2. Il Comitato Provinciale Unpli di Chieti, di seguito denominato Comitato Provinciale o UNPLI Chieti, ha sede legale a Mozzagrogna. L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.
3. Il suddetto Comitato ha carattere volontario, non persegue fini di lucro e svolge compiti di utilità pubblica e sociale. Può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità in campo turistico, culturale, ambientale e sociale, nell'ambito della solidarietà e del volontariato.
4. L'UNPLI Chieti è diretta promanazione del Comitato Regionale UNPLI Abruzzo.
5. L'UNPLI Chieti può, su deliberazione espressa a maggioranza semplice dei suoi componenti, fissare distintamente una sede legale ed una operativa. Quest'ultima può coincidere con la città di residenza del Presidente Provinciale pro-tempore.

## Art. 2 – Composizione e compiti del Comitato Provinciale

1. L'UNPLI Chieti è composto di tutte le Pro Loco ubicate nel territorio della Provincia di Chieti e regolarmente iscritte al Comitato Regionale UNPLI Abruzzo.
2. Il Comitato Provinciale ha i seguenti compiti:
  - a) coordina i Bacini e le Pro Loco della provincia;
  - b) concorda le attività e le linee di azione da intraprendere nei confronti della Provincia e degli Enti Locali;
  - c) attiva servizi di consulenza, assistenza e promozione per le Pro Loco della provincia in sintonia ed in ottemperanza con le deliberazioni degli Organi e dei Dipartimenti regionali;
  - d) rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle Pro Loco della provincia di Chieti in ogni sede privata ed istituzionale;
  - e) promuove la valorizzazione delle storie, culture locali ed il Turismo culturale;
  - f) promuove la valorizzazione dei centri storici;
  - g) tutela e valorizza il patrimonio artistico, architettonico, ambientale e culturale;
  - h) promuove ogni iniziativa nel campo della cultura, dell'arte, del turismo e della promozione sociale;
  - i) conservare, recuperare, promuovere e valorizzare i prodotti tipici locali, le tradizioni culturali ed artigianali, organizzando mostre, convegni, conferenze, premi, ed ogni altro evento idoneo allo scopo.
3. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.
4. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati, anche stipulando apposite convenzioni.
5. L'UNPLI Chieti gode di autonomia decisionale, operativa ed economica, nell'ambito delle direttive del Comitato Regionale.

## Art. 3 - Soci

1. L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite dei dirigenti e soci delle Pro Loco Unpli della Provincia di Chieti.
2. Sono soci dell'Associazione le Pro Loco ammesse dall'Unpli Abruzzo secondo le modalità di ammissione previste dallo Statuto Regionale dello stesso.

3. Il Socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale che, essendo destinata a finanziare l'attività dell'Associazione e non avendo pertanto alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o rivalutabilità monetaria.
4. I Dirigenti e Soci di Pro Loco Unpli, purché maggiorenni, al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:
  - a) votare per eleggere gli organi sociali;
  - b) essere eletti alle cariche direttive;
  - c) votare per l'approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti;
  - d) frequentare i locali di proprietà e/o di possesso dell'Associazione;
  - e) ricevere le pubblicazioni dell'UNPLI Chieti;
  - f) ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di Socio di Pro Loco Unpli in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco se associata all'Unpli.
5. Le Pro Loco, i loro dirigenti e soci hanno il dovere di:
  - a) rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'UNPLI Chieti;
  - b) versare la quota sociale;
  - c) non operare in danno dell'UNPLI Chieti.
6. La qualità di Socio si perde secondo le modalità previste dallo Statuto Regionale dell'Unpli Abruzzo.

#### **Art. 4 – Organi dell'UNPLI Chieti**

1. Organi del Comitato Provinciale sono:
  - a) l'Assemblea
  - b) il Comitato
  - c) il Presidente
  - d) il Revisore
2. Organi periferici del Comitato Provinciale sono i Bacini, costituiti da:
  - a) l'Assemblea di Bacino
  - b) il Coordinatore di Bacino
  - c) i Delegati di Bacino

#### **Art. 5 – Assemblea Provinciale**

1. L'Assemblea Provinciale è costituita da un rappresentante di ciascuna Pro Loco della provincia regolarmente iscritta che ha diritto di voto secondo le norme stabilite dallo Statuto Regionale all'art. 3 comma 5).
2. L'Assemblea viene convocata una volta l'anno, entro il 28 febbraio, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta il Comitato Provinciale o 1/3 delle Pro Loco aventi diritto di voto.

#### **Art. 6 – Comitato Provinciale**

1. Il Comitato Provinciale è formato, in modo paritario, dai Delegati eletti nei Bacini che fanno parte della medesima provincia.
2. Il Comitato elegge il Presidente fra i propri componenti.
3. Il Comitato ha il compito di riunirsi periodicamente per esaminare e coordinare le linee operative, programmatiche e di promozione dell'attività delle Pro Loco della provincia di Chieti, oltre che studiare ed attivare le linee di intervento nei confronti degli Enti Locali.
4. Predispone ed approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Bilancio di Previsione con l'unita Relazione Programmatica, determinando la Quota associativa di propria competenza.

5. Il Comitato Provinciale delibera sul numero dei Delegati rappresentanti di ogni Bacino ed il numero e la composizione dei Bacini stessi.

#### **Art. 6 – Il Presidente Provinciale**

1. Il Presidente viene eletto dal Comitato Provinciale, con le modalità previste per l'elezione di quello Regionale, tra i componenti il Comitato stesso. Dura in carica quattro anni.
2. E' facoltà del Comitato Provinciale eleggere uno o più Vice Presidenti. In caso di più Vice Presidenti uno svolge funzioni di Vicario
3. Il Presidente ha i seguenti compiti:
  - a) stimola e coordina le attività dei Bacini della propria provincia e tiene gli opportuni contatti con gli enti Locali;
  - b) convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Provinciale;
  - c) è responsabile della gestione economica del Comitato Provinciale;
  - d) delega allo svolgimento di particolari incarichi e competenze gli altri membri del Comitato Provinciale.
4. Il Presidente risponde del proprio operato all'Assemblea Provinciale ed al Presidente Regionale.
5. Per il resto valgono le disposizioni previste per il Presidente Regionale in quanto compatibili.

#### **Art. 7 – Segretario/Tesoriere**

1. Il Segretario-Tesoriere viene nominato e revocato dal Presidente, sentito il Comitato Provinciale, anche fra i Soci. Se non è membro del Comitato Provinciale non ha diritto di voto. Può essergli conferita dal Comitato stesso una indennità annuale.
2. Il Segretario-Tesoriere è tenuto all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Redige i verbali delle sedute del Comitato Provinciale, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci, cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.
3. Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Presidente.

#### **Art. 8 - Amministrazione**

1. Le quote annuali dei Soci, i contributi della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni derivanti al Comitato Provinciale, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dall'art. 2 in base ai bilanci preventivi annuali.
2. L'elenco dei beni mobili di proprietà del Comitato Provinciale deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.
3. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente, presso istituti bancari o presso l'amministrazione postale, scelti dal Comitato Provinciale.
4. Tali conti sono intestati all'Associazione e con firma disgiunta del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere.
5. I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.
6. L'esercizio finanziario del Comitato Provinciale inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

7. Per la gestione sociale il Comitato Provinciale deve approvare un apposito bilancio annuale di previsione.
8. Il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Comitato Provinciale ed a quella del Revisore, deve essere approvato dall'Assemblea entro il 28 febbraio di ciascun anno.
9. Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
10. E' fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.

#### **Art. 9 – Il Revisore Provinciale**

1. Il Revisore viene nominato dall'Assemblea dei Soci preferibilmente tra i suoi componenti.
2. Il Revisore ha il compito di vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'UNPLI Chieti.

#### **Art. 10 – Bacino**

1. Ogni Bacino è costituito da tutte le Pro Loco che sono regolarmente iscritte al Comitato Regionale operanti nella zona di territorio provinciale definita dal Comitato Provinciale.
2. Ogni Bacino ha i compiti di coordinamento, rappresentanza ed assistenza delle Pro Loco iscritte.
3. I Bacini della Provincia di Chieti sono definiti da deliberazione del Comitato Provinciale, secondo criterio di ripartizione territoriale omogenea. Il loro numero potrà variare, tenuto conto di esigenze e necessità oggettive delle Pro Loco iscritte.

#### **Art. 11 – Assemblea di Bacino**

1. L'Assemblea di Bacino è composta dai rappresentanti delle Pro Loco regolarmente iscritte che hanno diritto di voto.
2. L'Assemblea di Bacino è convocata dal coordinatore almeno due volte l'anno.
3. Le funzioni dell'Assemblea di Bacino sono quelle di informare tutte le Pro Loco del Bacino sull'attività dell'UNPLI a livello nazionale, regionale e provinciale e di discutere e di decidere sulle problematiche e sulle iniziative delle Pro Loco stesse, sollecitando il coordinamento tra tutte le Pro Loco territorialmente e culturalmente omogenee.
4. L'Assemblea di Bacino elegge il numero di Delegati richiesto dal Comitato Provinciale e, tra questi, il Coordinatore.

#### **Art. 12 – Coordinatore di Bacino**

1. Il Coordinatore di Bacino viene eletto dall'Assemblea di Bacino.
2. Il Coordinatore ha il compito di convocare e di presiedere l'Assemblea di Bacino.
3. Il Coordinatore, di diritto, fa parte dei Delegati di Bacino eletti nel Comitato Provinciale.
4. Tutte le funzioni del Coordinatore di Bacino sono proprie anche del Presidente Provinciale.

#### **Art. 13 – Delegati di Bacino**

1. I Delegati di Bacino sono eletti dall'Assemblea di Bacino.
2. I Delegati di Bacino fanno parte di diritto del Comitato Provinciale.
3. I Delegati di Bacino coordinano ed assistono le Pro Loco iscritte; rappresentano le Pro Loco iscritte; curano i rapporti con le Amministrazioni, gli enti e le Associazioni presenti sul territorio del Bacino, oltre che con gli organi provinciali, regionali e nazionali dell'UNPLI.
4. Tutte le funzioni dei Delegati di Bacino sono proprie anche del Presidente Provinciale.

#### **Art. 14 – Validità delle riunioni e durata delle cariche**

1. Tutte le riunioni collegiali sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 di essi.
2. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. Tutte le cariche hanno durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio debbono essere rinnovate anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio.

#### **Art. 15 Modifiche statutarie**

1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea Provinciale con apposita delibera del Comitato Provinciale.
2. L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto.

#### **Art. 16 – Lo scioglimento e la liquidazione**

1. Lo scioglimento del Comitato Provinciale deve essere proposto all'Assemblea Provinciale dal Comitato Provinciale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
2. L'Assemblea per lo scioglimento dell'UNPLI Chieti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto.
3. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri, nonché la devoluzione del patrimonio sociale, risolta ogni pendenza accertata, per fini di utilità sociale escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra i soci.
4. In sede di scioglimento e comunque di cessazione l'Assemblea ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione che operi a fini di utilità sociale.

#### **Art. 17 – Disposizioni generali**

1. Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente:
  - a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
  - b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei votanti.
2. Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione.
3. Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica dell'UNPLI Chieti possono concorrere rappresentanti solo delle Pro Loco regolarmente associate.

#### **Art. 18 – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale**

1. Sono soggetti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tutti i membri del Comitato Provinciale.
2. I membri del Comitato rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito.
3. E' facoltà esclusiva dei soli membri del Comitato Provinciale deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di norma come delegato il Presidente.
4. E' fatto obbligo, a coloro che agiscono in nome e per conto dell'UNPLI Chieti di attenersi scrupolosamente alla procura ricevuta per il compimento di un dato atto negoziale.

5. L'UNPLI Chieti si assume nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il debito per sanzioni conseguente a violazioni commesse dai rappresentanti dell'associazione stessa nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri. Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.

#### **Art. 19 – Disposizioni finali**

1. Tutte le cariche all'interno dell'UNPLI sono gratuite.
2. Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Regionale dell'UNPLI Abruzzo, alle norme vigenti in materia, e, in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 20 – Disposizioni transitorie**

1. Il presente Statuto diventa operante il giorno successivo alla sua approvazione;
2. Gli attuali Organi Provinciali restano in carica fino alla data del 31/03/2008 e comunque non oltre l'anno di rinnovo del Nuovo Consiglio Nazionale previsto nel 2008;
3. Il precedente punto non trova più applicazione e quindi si considera di fatto abrogato a partire dal 01.04.2008.